

Ordinanza del TAR del Lazio 23 dicembre 2008

UNIVERSITÀ – DOCENTI UNIVERSITARI COLLOCATI IN ASPETTATIVA.

Norme impugnate: Art. 5 della legge n. 705 del 1985.

Parametri costituzionali: Art. 3. Cost.

Il TAR del Lazio, con ordinanza del 23 dicembre 2008, in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 705 del 1985, nella parte in cui prevede che i professori collocati in aspettativa, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo.

A giudizio del remittente, il divieto di modificare il regime di impegno a suo tempo prescelto, con il passaggio dal tempo definito a quello pieno, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei professori universitari che alla data del collocamento in aspettativa si trovavano in regime di impegno a tempo definito rispetto a quelli che si trovavano in regime di tempo pieno, in relazione ai risvolti patrimoniali connessi alla quantificazione della base pensionabile.